

Zone Franche Urbane



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 aprile 2013

Condizioni, limiti, modalita' e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole

imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza». (13A05992)

(GU n.161 del 11-7-2013)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni

e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in

particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le

Zone Franche Urbane;

Visti i commi da 341 a 341-ter del citato art. 1 della legge n. 296

del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in

favore

delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n.

131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane»;

Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n.

159, con la quale e' disposta la «Selezione e perimetrazione delle

Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.

221 e, in particolare, l'art. 37, che dispone che la riprogrammazione

dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto

del Piano di Azione Coesione nonche' la destinazione di risorse

proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie

di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di

micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle

Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonche' in

quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa

allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di

cui

all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»;

Visto il comma 1-bis del suddetto art. 37 del decreto-legge n. 179

del 2012, che dispone che «rientrano tra le Zone franche urbane di

cui all'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le

aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali e' stata gia' avviata una procedura di

riconversione industriale, purché' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un

numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa

integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'»;

Visto il comma 4 del medesimo art. 37 del decreto-legge n. 179 del

2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalita' e dei

termini di decorrenza delle predette agevolazioni;

Visto il comma 4-bis del piu' volte citato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di

cui all'art. 37 si applicano altresì', in via sperimentale, ai comuni

della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di

sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano

Sulcis» e che la relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l'attuazione di quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonche' l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;

Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione», ove, nell'ambito delle misure anticicliche, e' prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo Convergenza riportate nell'allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;

Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al

«Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» e' stata rappresentata la volonta' della Regione Puglia di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano;

Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l'art. 67, che consente l'istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008;

Visto il protocollo d'intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e

i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis);
Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008,
nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di
individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Considerata la necessita' di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato art. 37 del decreto-legge n. 179
del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze connesse
alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati,
sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse
finanziarie attivabili per il finanziamento dell'aiuto;
Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis») che, piu' di ogni altra diversa opzione offerta dalla
vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente
tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione;
Considerato che anche nel «Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione» e' previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi

individuate sono
concesse alle imprese a titolo di «de minimis»;
Visto il comma 341-bis del citato art. 1 della legge n. 296
del
2006 che, nel prevedere la possibilità di accesso alle
agevolazioni
fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche
per
imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008,
dispone
che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire «nel
rispetto
del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre
2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato
agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella
G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006»;
Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto
non
sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1,
lettere
c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n.
1998/2006;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997,
n. 59»;
Visto l'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111

recante il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
e i lavoratori in mobilità';
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in
particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il
quale dispone che «al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta
agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed
enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette
a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte
dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo

luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata

del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma

l'alimentazione della contabilit  speciale n. 1778 «Agenzia delle

entrate-fondi di bilancio" da parte delle amministrazioni e degli

enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni

esercitate dai contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'

riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il

riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4

della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302,

recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini

dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali,
emanato ai
sensi dell'art. 1, comma 341, lettera d), della legge 27
dicembre

2006, n. 296;

Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 1°

settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le
condizioni, i

limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni di
cui ai

commi da 341 a 341-ter, dell'art. 1, della legge n. 296 del
2006

nella Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:

a) «ZFU»: Zone Franche Urbane;

b) «Delibera CIPE n. 14/2009»: la delibera CIPE 8 maggio 2009,
n.

14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana

dell'11 luglio 2009, n. 159;

c) «Regioni dell'obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili all'obiettivo
«Convergenza»

ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio,

dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni e

integrazioni;

d) «Regolamento (CE) n. 1998/2006»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti

d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379

del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

e) «Imprese di nuova o recente costituzione»: le imprese di micro

e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per

le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre

periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa;

f) «Imprese femminili»: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25

febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di

persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne,

le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in

misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,

nonché le imprese individuali gestite da donne;

g) «Imprese sociali»: le imprese, di micro e piccola dimensione,

che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano,

in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al

fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità

sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale

ed
iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese
prevista
all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155
del 2006
e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto
previsto
all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza
delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d)
del
comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e integrazioni, in favore delle
piccole e
micro imprese localizzate all'interno delle ZFU di cui
all'art. 5,
ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-
Iglesias
di cui all'art. 7.

Art. 3

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di
cui ai
commi 3 e 4, le imprese:
a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito
nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del

6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attività produttive

18 aprile 2005 citato nelle premesse;

b) già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui

all'art. 14, purché la data di costituzione dell'impresa non sia

successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro

delle imprese;

c) che svolgono la propria attività, ai sensi di quanto previsto

ai commi 5 e 6, all'interno della ZFU;

d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a

procedure concorsuali.

2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i

soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate

dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le

agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:

a) a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura

che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.

104/2000 del Consiglio;

b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) per lo svolgimento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati

ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una

rete

di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività

d'esportazione;

d) per gli interventi condizionati all'impiego preferenziale di

prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà'.

3. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio

per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui

all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a

condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul

valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le

modalità previste dal comma 110 dell'art. 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato

per le nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della legge 23

dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono

accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando

all'Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalita' previste dal provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, e'

necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un

ufficio o locale destinato all'attivita', anche amministrativa,

all'interno della ZFU.

6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita' non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, e' necessario,

alternativamente, che:

a) presso l'ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi

svolga la totalita' delle ore;

b) realizzino almeno il 25% (venticinque per cento) del proprio volume di affari da operazioni effettuate all'interno della ZFU.

Art. 4

Agevolazioni concedibili

1. I soggetti di cui all'art. 3 possono beneficiare, nei limiti

previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese disponibili ai

sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni di

cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'art. 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all'art. 9;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 11;
c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attività economica, di cui all'art. 12;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all'art. 13.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun

soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle

esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori

agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis»

nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di

100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14.

Art. 5

Zone Franche Urbane

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con riferimento alle ulteriori ZFU

rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al comma 1-bis del medesimo art. 37, possono

accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di

cui all'art. 3, localizzati nelle ZFU individuate nel «Piano Azione

Coesione: terza e ultima riprogrammazione» del dicembre 2012, rappresentate dalle:

a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel

territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia;

b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria

e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 ma

valutate «ammissibili» nella relazione istruttoria allegata alla

medesima delibera;

c) ZFU già individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando gli stessi criteri

nazionali.

2. L'elenco delle ZFU di cui al comma 1 è riportato nell'allegato

n. 1 al presente decreto.

Art. 6

Risorse finanziarie

1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui all'art. 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel «Piano Azione Coesione: terza

e ultima riprogrammazione», ripartite per singola ZFU sulla base dei

medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili

utilizzati

nella delibera CIPE n. 14/2009.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse regionali, secondo la procedura di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 7

Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias

1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le agevolazioni di cui al presente

decreto possono essere altresì concesse, in via sperimentale, ai

soggetti di cui all'art. 3 localizzati nel territorio dei comuni

della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di

sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano

Sulcis».

2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti

nel presente decreto devono intendersi operati al diverso ambito

territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di

Carbonia-Iglesias.

3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al

comma 1 sono individuate, ai sensi di quanto previsto all'art. 37,

comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle somme destinate

all'attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Art. 8

Gestione degli interventi

1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto e' svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attivita' di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 4, che sono affidate all'Agenzia delle entrate.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
 - a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell'intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all'art. 14, e indicazioni circa le modalita' e i termini di presentazione della medesima istanza;
 - b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all'art. 14;
 - c) concede le agevolazioni, con le modalita' indicate nel presente decreto.
3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che puo' riguardare una o piu' ZFU, e' emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto dell'esigenza di una

ordinata gestione dell'intervento. Il bando e' adottato dal Ministero

anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti

esclusivi aspetti:

a) indicazione circa l'eventuale attivazione di ulteriori risorse

regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU;

b) individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili di cui

alla lettera a), di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformita' a quanto previsto al comma 4.

4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione all'intervento da attuare nella

singola ZFU, devono:

a) essere in numero non superiore a due;

b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta per cento) delle risorse finanziarie rese

disponibili per l'intervento;

c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti

possibili tipologie di beneficiari:

1. imprese di nuova o recente costituzione;

2. imprese femminili;

3. imprese sociali;

4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU;

5. imprese operanti in determinati settori di attivita' economica, individuati, a livello di «Sezione», nell'ambito della

«Classificazione delle attivita' economiche Ateco 2007».

5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto

all'art.

6, comma 1, delle risorse destinate, nell'ambito del «Piano Azione

Coesione: terza e ultima riprogrammazione», al finanziamento delle

agevolazioni nelle ZFU di cui all'art. 5.

6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni

dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero

dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 7, comma 3,

relativamente all'intervento da attuare nel territorio dei comuni

della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione

delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero

procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a),

senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo.

7. Le risorse finanziarie stanziare per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle Entrate –

fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per

l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1.

L'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando

di cui al comma 2, lettera a), e' subordinata all'avvenuto versamento

delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle

agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilita'

speciale.

8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo

economico puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di

societa' «in house», ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti,

sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive

modificazioni e integrazioni.

9. Gli oneri connessi ad attivita' di assistenza tecnica a supporto

dell'attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal «Piano

Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione» di cui all'art. 5

sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziare per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2%

(due per cento) delle medesime risorse.

Art. 9

Esenzione dalle imposte sui redditi

1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta

dall'impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00

euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al

comma 5, e' esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo

di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, nei

limiti delle seguenti percentuali:

- a) 100% (cento per cento), per i primi cinque periodi di imposta;
- b) 60% (sessanta per cento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
- c) 40% (quaranta per cento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
- d) 20% (venti per cento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

2. Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile

beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54,

86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito

TUIR), ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88

e 101 del medesimo TUIR.

3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti

a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui

tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.

4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di

cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR.

5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 e' maggiorato,

per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un

importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni

nuovo

dipendente, residente all'interno del Sistema Locale di Lavoro in cui

ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di

Carbonia-Iglesias per l'intervento di cui all'art. 7, assunto a tempo

indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le

nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo

pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la

medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del

periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione

di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi

assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all'interno

della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o

facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.

6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al

di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto

nella ZFU, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti

negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente

all'esercizio dell'attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nella ZFU e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma.

Art. 10

Rilevanza del reddito esente

1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell'art. 9.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell'art. 9 è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 9 concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28

settembre 1998,

n. 360.

Art. 11

Esenzione dall'imposta regionale
sulle attività produttive

1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da

quello di accoglimento dell'istanza di cui all'art. 14, dall'imposta

regionale sulle attività produttive e' esentato il valore della

produzione netta nel limite di euro 300.000,00 cosi' come previsto

all'art. 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.

296.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze

realizzate.

3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti

a quello di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, la cui

tassazione o deduzione e' stata rinviata in applicazione dell'art.

5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della

disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle

modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

4. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche

al
di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di
quanto
previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della
produzione netta
per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta
regionale sulle attivita' produttive, si applicano le
disposizioni di
cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.

446.

Art. 12

Esenzione dall'imposta municipale propria

1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati
dai
soggetti di cui all'art. 3 per l'esercizio dell'attivita'
d'impresa,
e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria
per i
primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento
della istanza di cui all'art. 14.

Art. 13

Esonero dal versamento dei contributi
sulle retribuzioni da lavoro dipendente

1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato,
ovvero a
tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a
condizione
che almeno il 30% (trenta per cento) degli occupati risieda nel
Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel
territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per
l'intervento di

cui all'art. 7, e' riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro

del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009

citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all'art. 14, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

nelle seguenti percentuali:

- a) 100% (cento per cento), per i primi cinque anni;
- b) 60% (sessanta per cento), per gli anni dal sesto al decimo;
- c) 40% (quaranta per cento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;
- d) 20% (venti per cento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Art. 14

Modalita' di accesso alle agevolazioni

1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti

in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini

previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma

2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza e', altresì, dichiarato l'ammontare delle eventuali

agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei

due esercizi finanziari precedenti.

2. In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio dei comuni della provincia

di
Carbonia-Iglesias di cui all'art. 7, il Ministero dello
sviluppo
economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle
risorse
disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio
d'imposta e
contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle
istanze di
cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali
riserve
finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto
all'art.

8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente
spettante a
ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da
pubblicare
sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it.

3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica
telematicamente
all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun
beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché
l'importo
dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche
parziali,
disposte ai sensi dell'art. 19.

Art. 15

Modalità di fruizione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, sono fruite
mediante
riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17
del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di
pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i

servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena lo

scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e
termini

definiti con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia.

2. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, comma 2, le
agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al
raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente
concessa, cosi' come rideterminato nel provvedimento di cui al
comma

2 dell'art. 14.

Art. 16

Cumulo

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.
1998/2006,

le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con
altre

agevolazioni concesse all'impresa a titolo di «de minimis»,
nell'arco

di tre esercizi finanziari, nel limite dell'importo di
200.000,00,

ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel
settore del

trasporto su strada.

Art. 17

Trasmissione dei dati

1. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello
sviluppo

economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati
relativi

alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.

Art. 18

Controlli

1. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d).

Art. 19

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui:

a) venga accertata l'insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all'art. 3 per l'accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l'attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che

siano

decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell'istanza di cui

all'art. 14;

b) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a

verita';

c) il soggetto beneficiario, pur svolgendo l'attivita' di impresa

anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto

previsto all'art. 9, comma 6, all'obbligo di tenuta della contabilita' separata;

d) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 18;

e) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all'art. 4 in misura superiore agli importi di cui

all'art. 14, comma 2, nonche' agli ulteriori limiti di esenzione

previsti dal presente decreto.

2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla

data di accoglimento dell'istanza di agevolazione, perda almeno uno

dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato

tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere

dalla data in cui si e' verificata la perdita del requisito.

3. Nei casi in cui e' disposta la revoca delle agevolazioni ovvero

si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo

economico procede al recupero presso le imprese delle

agevolazioni

indebitamente percepite per il successivo versamento
all'Entrata

dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge
22

maggio 2010, n. 73.

Art. 20

Norme finali

1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle
agevolazioni di

cui al presente decreto, risulti cessato il periodo di vigenza
del

Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono
concesse

ai soggetti di cui all'art. 3 ai sensi e nei limiti della
normativa

comunitaria in materia di aiuti di importanza minore vigente
alla

predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per
singola

impresa previsti all'art. 4, comma 2.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica

italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dello sviluppo economico: Passera

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013

Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 6, foglio
n. 230